

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
TERRACINA**



**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina:**

- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTA** la legge 8 luglio 2003 n. 172 *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* ed in particolare l’art. 8 *“Ordinanze di polizia marittima”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”*, modificato ed integrato con Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229;
- VISTI** gli artt. 1, 3, 4, 5, 104 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e ss.mm. e ii.;
- VISTA** la Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*;
- VISTA** la Legge Regionale 21 luglio 2008, n. 11 recante *“Disposizioni per l’utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua”*;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, *“Regolamento di attuazione dell’art. 65, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”* e ss.mm. e ii.;
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242 in data 7 maggio 1994, n. 5171080 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto *“disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”*;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 1465 in data 06 luglio 2000 dell’Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
- VISTA** la circolare congiunta n. 82/022468/I in data 03.04.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 40802, in data 13.05.2013, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, inerente *“l’opportunità di introdurre l’obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l’attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile”*;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 76303, in data 04.06.2024, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto relativo al Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 - *Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo*;

- VISTO** il dispaccio prot. n. 103966, in data 29.08.2016, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – *“Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare”*;
- VISTO** il Regolamento della Regione Lazio n. 19, in data 12 agosto 2016 *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche ricreative”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01.09.2021, avente per argomento *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”* come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 06.04.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 08.05.2023;
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 24 maggio 2022 *“modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13, (Organizzazione del sistema turistico laziale) e modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 *“Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116”*;
- VISTO** il D.P.R. 13 febbraio 2012 n. 37 che individua i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali marittime, incluso il Compartimento marittimo di Gaeta;
- VISTA** la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2019 in data 19 aprile 2019 e l'integrata Ordinanza n. 38/2019 in data 23 aprile 2019;
- VISTE** le vigenti Ordinanze Balneari dei rispettivi Comuni costieri del Circondario Marittimo di Terracina;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2024, in data 15 maggio 2024, con la quale viene approvato il *“Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Terracina”*;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 54363, in data 16.04.2025, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad argomento *“Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario”*;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0013384, in data 16.04.2025, a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario marittimo di Terracina, comprendente il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina;

# ORDINA

## ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

- 1.1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Terracina compreso tra la Foce Canneto – lato di ponente - del Comune di Terracina e Torre Astura – lato di levante - del Comune di Latina. Il servizio di salvamento è prestato a tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo: le risorse disponibili sono censite e considerate ai fini della locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue).
- 1.2. Ai soli fini dell'applicazioni delle ivi contenute norme in materia di sicurezza della balneazione e con esclusivo riferimento all'assistenza ai bagnanti, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, sono individuate, rispettivamente nel **terzo sabato del mese di maggio e nella terza domenica del mese di settembre**.
- 1.3. Per altri fini, la stagione balneare e gli orari di esercizio balneare delle strutture turistico-ricreative sono stabiliti dalla Regione Lazio.
- 1.4. Ai provvedimenti di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e degli stessi Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione.
- 1.5. I concessionari/gestori e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi connessi nonché i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse, a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel Comune in questione, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
- 1.6. È fatto, pertanto, obbligo ai soggetti di cui al punto precedente di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.
- 1.7. Per gli aspetti propri della navigazione da diporto, si rimanda al "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 34/2024 del 15 maggio 2024", consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.

## ARTICOLO 2 (Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni)

- 2.1. Durante la stagione balneare come definita dall'art.1.3., le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime/provvedimenti autorizzativi ovvero altri idonei atti che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
- 2.2. La successiva fascia di mare compresa tra i 200 ed i 250 metri della battigia e quella compresa tra i 100 ed i 150 metri dalle coste rocciose ed a picco sul mare durante l'orario di balneazione è interdetta, salvo i casi di forza maggiore, alla balneazione, alla navigazione, all'ancoraggio ed alla pesca comunque effettuata.

**2.3.** Durante la stagione balneare come definita dall'art.1.3., i titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività simili per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, affidamento in gestione, convenzione, ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di:

- a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
- b) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
- c) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento di gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
- d) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitarne l'occultamento alla vista.

Nel caso in cui le Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione e della fascia di sicurezza le stesse devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco nonché nelle altre lingue più diffuse, a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE**

**“LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – (metri 200 o 100 dalle coste alte o a picco sul mare) – NON SEGNALATO”**

**2.4.** Durante la stagione balneare come definita dall'art.1.3., i titolari, gestori, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture/attività stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “*limite acque sicure*”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,60 di profondità deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorato al fondo per evitarne lo spostamento. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi.

Non sono riconducibili al citato obbligo di segnalazione gli specchi acquei aventi, in entrata, profondità maggiore.

Nel caso di cui sopra, i soggetti che gestiscono le strutture/attività balneari e le citate Amministrazioni comunali devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura:

## ATTENZIONE

### **LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica metri 1,60) – NON SEGNALATO**

- 2.5.** I soggetti obbligati al posizionamento della cartellonistica di cui ai punti 2.3. e 2.4. dovranno, nel caso di rimozione/deterioramento dei cartelli, effettuare l'immediato ripristino. Qualora, nell'immediatezza, non si disponga di idonea cartellonistica sostitutiva, previo avviso all'Autorità Marittima del luogo, si dovrà provvedere a mezzo di cartellonistica provvisoria che dovrà comunque riportare tutti gli elementi informativi necessari.
- 2.6.** A tutela della propria incolumità:
- a) i bagnanti/nuotatori che si trovino fuori dalle acque riservate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre) e, in aggiunta, indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.
  - b) chiunque effettui balneazione da unità da diporto dovrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
- 2.7.** I soggetti debitamente autorizzati dal Comune competente a posizionare gonfiabili ed a riservare specchi acquei, per usi diversi dalla balneazione, comprese le attività sportive/ricreative, devono avere cura di segnalare adeguatamente e separare detti spazi da quelli destinati ai bagnanti.
- 2.8.** I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di rendere noti, mediante apposita cartellonistica, eventuali divieti e/o prescrizioni vigenti per gli specchi acquei di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 3**

### **(Divieti nelle zone di mare riservate alla balneazione)**

- 3.1.** Nelle zone di mare riservate alla balneazione è VIETATO:
- 3.1.1.** il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore, (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e dei natanti da spiaggia (piccoli natanti comunemente denominati, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, natanti a remi, surf a remi - detti SUP "stand up paddle" non provvisti di propulsione a motore e/o vela, lance e simili);
  - 3.1.2.** caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
  - 3.1.3.** esercitare durante l'orario di balneazione qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 3.1.4.;
  - 3.1.4.** la pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:
    - a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
    - b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 metri.E', altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
- I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri da esse.

- 3.2.** Sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO” ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento e/o intenti in attività di soccorso e non intralciare in alcun modo le predette attività. Tutte le unità navali di cui al presente articolo, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

## **ARTICOLO 4**

### **(Zone di mare vietate permanentemente alla balneazione)**

- 4.1.** La balneazione è VIETATA:
- 4.1.1.** nei porti e negli approdi;
  - 4.1.2.** sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
  - 4.1.3.** nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali (banchine, pontili galleggianti, porti turistici, punti di ormeggio, approdi turistici, ecc.);
  - 4.1.4.** fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di metri 200;
  - 4.1.5.** a meno di metri 500 dalle navi alla fonda in rada;
  - 4.1.6.** a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano i fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
  - 4.1.7.** all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto di cui al successivo art. 5, o in zone di mare destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
  - 4.1.8.** nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell’Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, di materiale resistente alle intemperie, ben visibili agli utenti e redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione;
  - 4.1.9.** nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca ovvero nelle zone destinate alla mitilicoltura ed acquacoltura;
  - 4.1.10.** nelle zone di mare interdette da specifiche Ordinanze dell’Autorità marittima, così come pubblicizzate sul sito istituzionale alla sezione “Ordinanze”.

## **ARTICOLO 5**

### **(Corridoi di lancio e atterraggio – disciplina della navigazione all’interno degli stessi)**

- 5.1.** I concessionari e/o i gestori di strutture o aree turistico-ricreative dedite all’esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola vela, etc.) devono predisporre appositi corridoi di lancio ed atterraggio per unità a motore, a vela o con motore ausiliario (comprese tavole a vela e moto d’acqua). I soggetti di cui al punto 1.5. che non intendono esercitare dette attività nautiche, hanno comunque la facoltà di installare tali corridoi di lancio ed atterraggio.
- 5.2.** L’attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, comprese quelle propulse con dispositivo freewheeling, windsurf, kite-surf e

moto d'acqua, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di lancio che di atterraggio, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni tra loro.

**5.3.** I corridoi di lancio (esclusi quelli adibiti al kite-surf) devono avere le seguenti caratteristiche:

**Corridoio di lancio (escluso Kite-surf)**

- a) larghezza compresa tra 15 e 20 mt.;
- b) profondità non inferiore a 250 mt. se antistante la battigia, ed a 150 metri, se antistante coste rocciose ed a picco sul mare;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 mt. l'uno dall'altro, sino al limite dei 250 mt. o 150 mt., a seconda dei casi;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
- e) all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, in adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura ben visibile e redatto in più lingue "ATTENZIONE CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

**5.4.** I corridoi di lancio destinati al solo utilizzo dei kite-surf devono avere le seguenti caratteristiche:

**Corridoio di lancio Kite-surf**

- a) larghezza minima 30 metri di fronte spiaggia ad allargarsi fino ad una ampiezza di 80 metri alla distanza di 100 metri dalla costa;
- b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 250 metri dalla spiaggia, con due linee di boe di colore rosso o arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- c) al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dai 250 metri deve essere di colore arancione, avere un diametro di 80 centimetri e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione ed il numero della stessa;
- d) ogni gavitello deve riportare la dicitura "ATTENZIONE CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE". La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della Comunità Europea) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
- e) nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kite-surf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.
- f) all'interno della fascia di transito compresa tra il termine del corridoio di lancio e la zona di mare in cui è consentito l'esercizio del Kite-surf, è vietata qualsiasi evoluzione non strettamente necessaria al raggiungimento del limite dei metri 500 a partire dal quale ne è consentita la pratica;
- g) l'installazione del predetto corridoio non dovrà comportare l'utilizzo esclusivo del tratto di mare in esso ricompreso che rimane accessibile alla libera e generale fruizione per la pratica degli sport veloci autorizzati.

- 5.5. E' fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio e comunque ai gavitelli della delimitazione.
- 5.6. L'uso del corridoio è libero e gratuito.
- 5.7. Il posizionamento del corridoio, debitamente autorizzato dalla competente Amministrazione Comunale, previo parere favorevole rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della Sicurezza della Navigazione, deve essere data comunicazione all'Autorità Marittima entro 48 ore.

## ARTICOLO 6

### (Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e relative dotazioni)

- 6.1. Il presente articolo si applica ai Comuni costieri ed a chiunque gestisca, a qualsiasi titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, con servizi o in convezione), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere, concessioni demaniali marittime per posizionamento di ombrelloni e lettini e/o sdraio – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
- 6.2. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato:
- sulle spiagge libere: dal Comune competente per territorio, salve le previsioni del successivo art.9;
  - nelle aree in concessione: a cura dei concessionari e/o affidatari della gestione;
  - sulle spiagge libere con servizi: dai soggetti convenzionati di cui all'art.7 del Regolamento Regionale n.19/2016.
- 6.3. Durante la stagione balneare come individuata all'art.1.2, i Comuni, i concessionari/affidatari della gestione, i convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate alla balneazione, devono:
- attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate agli assistenti bagnanti e, preferibilmente, affiggere cartellonistica conforme ISO 20712 come l'esempio in **Allegato 6**;
  - organizzare e garantire, ogni **100 metri** di fronte mare o frazione, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con un assistente abilitato al salvamento provvisto di almeno uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
    - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.".
    - brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova.
    - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
  - i concessionari ed i gestori di spiagge libere devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA CENSIMENTO (Allegato 1)**. Tale scheda va compilata ed inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina anche via e-mail all'indirizzo [ucterracina@mit.gov.it](mailto:ucterracina@mit.gov.it) entro 10 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza ovvero prima dell'apertura dell'esercizio nonché aggiornata tempestivamente ad ogni variazione;
  - assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:
    - indossino una maglietta di colore **rosso** con scritta **bianca** ben visibile che ne

- identifichi la funzione ("**SALVATAGGIO**");
2. siano dotati di fischietto;
  3. siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
  4. tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino senza ritardo, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI (Allegato 2)**. Tale scheda, in caso attività di soccorso, andrà compilata ed inviata entro 24 ore dall'evento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: ucterracina@mit.gov.it;
  5. stazionino, salvo casi di assoluta necessità, sulla torretta di avvistamento o nella postazione appositamente predisposta sull'arenile, oppure in mare, sul natante di servizio;
- e) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Qualora, per la peculiarità del tratto di spiaggia non sia sufficiente tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:
1. un binocolo;
  2. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o bay watch, montato su rullo saldamente fissato al terreno;
  3. un paio di pinne;
  4. un ombrellone di colore rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere di colore bianco;
- f) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa.

Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:

1. n. 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
2. un mezzo marinaio o gaffa;
3. un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
4. maschera e snorkel;
5. ancorotto munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnante munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità.

- g) posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia destinata alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri consecutivi di fronte mare o frazione;

- h) individuare un locale o un'area ombreggiata, adeguatamente segnalato, utile a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso, all'interno del quale, fermo restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie e dagli Enti civici territorialmente competenti, devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
1. n. 2 bombole di ossigeno medicale da almeno 1 lt. cadauna;
  2. n. 2 maschere per ossigenoterapia (1 misura adulti + 1 tipo pediatrico);
  3. pocket-mask per respirazione bocca – naso bocca;
  4. n. 1 pallone AMBU e n. 1 pallone Ambu pediatrico;
  5. n. 1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388;
  6. n. 1 defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno del proprio esercizio, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso, secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita" emanato in ottemperanza dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2012, n. 189;
- i) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la sostituzione con altri soggetti abilitati sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione;
- j) provvedere, in caso di servizio attivo e condizioni favorevoli, ad issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera verde;
- k) provvedere, in caso di servizio attivo e condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, ad issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla.  
Provvedere, inoltre, in caso di vento forte a chiudere gli ombrelloni; al calare del vento, la bandiera deve essere ammainata;
- l) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti. Al venir meno delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;
- m) giusta quanto riportato nel Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 "*Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116*", si ravvisa l'opportunità che i concessionari, affidatari della gestione, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione assicurino la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Qualora tale facoltà venga esercitata, gli esercenti delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione dovranno impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico (DAE) secondo le norme vigenti.

**6.4.** È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 6.3 lettera f), una **moto d'acqua** (acquascooter) nel rispetto del vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina", per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
  - i nominativi e i titoli – *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* – del personale da impiegare;
  - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
  - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
  - apposita **dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter**.
- b) installazione di un corridoio di lancio;
- c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

**6.5.** Le moto d'acqua devono:

1. essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto. Entrambi, obbligatoriamente, devono indossare un giubbotto di salvataggio ed un casco omologato per sport acquatici;
2. essere dotate di acceleratore a ritorno automatico nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
3. essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
4. riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
5. essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino, e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altro uso.

**6.6.** È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 6.3. lett. f), una tavola tipo "S.U.P. (Stand Up Paddle) – Rescue".

Tale mezzo deve:

1. essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
2. essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
3. essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
4. essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" o "**RESCUE**" e dotato di apposito remo;

**6.7.** È, altresì, consentito l'utilizzo in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'art. 6.3. lett. f), di attrezzature a propulsione elettrica, certificate/omologate per il servizio cui sono destinate, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido ed all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature.

**6.8.** La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in

funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

- 6.9.** In aggiunta a quanto sopra, è data facoltà ai concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, ovvero i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un **servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto**. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnante di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per i concessionari/affidatari della gestione, convenzionati, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio circondariale marittimo di Terracina nonché all'Ufficio marittimo, Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

## ARTICOLO 7

### (Servizio di salvataggio in forma collettiva / associata)

- 7.1.** I comuni costieri, i concessionari/affidatari in gestione e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi annessi, hanno facoltà di organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva o associata mediante l'elaborazione di un piano organico tra stabilimenti/strutture balneari e/o spiagge libere contigue.
- 7.2.** Il servizio di salvataggio organizzato in forma collettiva o associata, deve rispettare, in ogni caso, le disposizioni di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare prevedendo, in particolare, la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 100 metri consecutivi di fronte mare o frazione, fatta salva la possibilità per i Comuni di ricorrere sulle spiagge libere alle previsioni di cui all'articolo 9. Il ricorso da parte dei Comuni all'apposizione della cartellonistica monitoria indicata nell'articolo da ultimo citato piuttosto che alla fornitura del servizio di salvamento, presuppone l'effettuazione di un'opportuna ed autonoma valutazione del rischio per la sicurezza della balneazione insito nel particolare tratto di spiaggia libera preso in considerazione, considerando l'erogazione del servizio di salvataggio quale soluzione più garantista.
- 7.3.** Il piano organico, in formato digitale e cartaceo, dovrà essere necessariamente trasmesso a questo Ufficio circondariale marittimo per il tramite e con atto amministrativo di preventiva approvazione del Comune rivierasco.
- Lo stesso dovrà essere corredato da:
1. relazione tecnica descrittiva, a firma del coordinatore e responsabile del piano, riportante l'indicazione puntuale degli stabilimenti/strutture balneari e/o spiagge libere contigue, per i quali sia condiviso il servizio di salvataggio.
  2. dati del soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio e del suo rappresentante in loco. In modo specifico dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili, per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari operanti.
  3. elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche.
  4. idonea planimetria riportante la scala utilizzata ed individuativa del tratto di arenile interessato, con indicazione delle strutture balneari operanti, delle postazioni di salvataggio (idoneamente numerate in ordine progressivo), dei mezzi di salvataggio, di eventuali defibrillatori in dotazione, dei locali o aree ombreggiate, adeguatamente segnalate, che all'occorrenza devono essere utilizzate a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso e dell'ambito coperto dal servizio.

Le postazioni, i mezzi di salvataggio, le dotazioni di sicurezza e i locali o aree ombreggiate adibite a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso dovranno essere allestiti in ossequio alle prescrizioni di cui all'articolo 6.

5. la data di inizio e fine del servizio di salvataggio collettivo;
6. il piano dovrà essere sottoscritto, altresì, da tutti i concessionari/affidatari della gestione e/o convenzionati a cui lo stesso si riferisca.

- 7.4. Il piano organico dev'essere presentato all'Ufficio circondariale marittimo di Terracina entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "**Piano collettivo**" e/o del "**Piano associato**" pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari/affidatari della gestione, convenzionati, operatori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

## **ARTICOLO 8** **(Parchi acquatici)**

- 8.1. Nel caso in cui, nello specchio acqueo antistante le strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un adeguato servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, in linea con le prescrizioni della presente Ordinanza, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari.
- 8.2. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo di Terracina e all'Ufficio marittimo competente per territorio, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA CENSIMENTO (Allegato 1)**.

## **ARTICOLO 9** **(Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere)**

Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, nei modi previsti dagli articoli 6 e 7, i Comuni costieri devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**", la stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, allegato alla presente Ordinanza (**Allegato 3 e 4**).

## **ARTICOLO 10** **(Disciplina particolare delle strutture balneari)**

- 10.1 I concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione devono evidenziare i contatti utili per le emergenze in mare di cui alla tabella in **Allegato 4**, ponendo in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530**. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

- 10.2.** Data la possibilità di apertura per tutte le strutture balneari, in coordinamento con gli Enti Locali, al di fuori della durata della stagione balneare, di cui all'art. 1.2, per attività di ristorazione e per fini elioterapici, i concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, in carenza di predisposto servizio di salvataggio, devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: “**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**”, la stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, allegato alla presente Ordinanza (**Allegato 3**). Si consiglia inoltre di affiggere cartellonistica conforme ISO 20712 come da esempio (**Allegato 5**). Il presente comma non si applica in caso di predisposizione del servizio di salvamento, limitatamente al periodo di espletamento del servizio.

#### **ARTICOLO 11 (Prescrizioni particolari)**

- 11.1.** Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui la propria ordinanza n. 34/2024, in data 15 maggio 2024, con la quale viene approvato il “*Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Terracina*”, consultabile alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale della Guardia Costiera.
- 11.2.** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, deve essere libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc...). Eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento del servizio di salvamento.

#### **ARTICOLO 12 (Divieti di carattere generale)**

- 12.1.** Fermo restando le disposizioni degli articoli precedenti relative alle zone di mare riservate ai bagnanti ed alla fascia di sicurezza, tutte le unità da diporto durante la stagione balneare non devono superare la velocità di 10 nodi e, comunque, navigare in dislocazione nella zona di mare per una distanza di 1000 metri dalla battigia e/o di 500 metri dalle coste rocciose a picco.
- 12.2.** È vietato con qualsiasi tipo di aeromobile - ad eccezione dei mezzi autorizzati, di Stato e/o di soccorso – arrecare qualsivoglia tipo di pericolo derivante dall'attività di volo per i bagnanti e per le attività di superficie svolte nello specchio acqueo riservato alla balneazione e nella relativa fascia di sicurezza, nonché ammararvi ovvero decollarvi.

#### **ARTICOLO 13 (Disposizioni finali)**

- 13.1.** La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2019 del 19 aprile 2019 nonché l'Ordinanza n. 38/2019 del 23 aprile 2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo. Essa, scaricabile tramite il QR Code in copertina, deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi (come da manifesto pdf parimenti scaricabile) ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione balneare in tutte le strutture destinate alla balneazione e servizi annessi e deve essere resa di pronta consultazione a semplice richiesta di chiunque lo desideri.
- 13.2.** È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza. Le

eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e ss.mm.ii., ed in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.

- 13.3.** La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione che verrà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, e consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze, nonché presso gli Albi pretori online dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale marittima dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina.

Terracina, lì *(vedasi data registrazione)*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
T.V. (CP) Pil. Vincenzo VIOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della L. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale della Guardia Costiera nella sezione Ordinanze.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA**

**SCHEDA CENSIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE**

(prevista dall'art. 6.3. lett. c) – inviare su e-mail: [ucterracina@mit.gov.it](mailto:ucterracina@mit.gov.it) oppure su pec: [cp-terraccina@pec.mit.gov.it](mailto:cp-terraccina@pec.mit.gov.it))

*La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta annualmente a cura del concessionario/affidatario della gestione e/o convenzionato e fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, entro la data di apertura al pubblico dell'attività. Nel caso in cui, nel corso della stagione balneare, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.*

*La scheda deve essere inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo territorialmente competente.*

ANNO _____	COMUNE _____
LOCALITÀ/SPIAGGIA _____	
DENOMINAZIONE _____	
<b>GENERALITÀ DEL CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO E/O CONVENZIONATO (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)</b>	
NOME E COGNOME _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
E-MAIL _____	
<b>GENERALITÀ DELL'ASSISTENTE ALLA BALNEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE</b>	
NOME E COGNOME _____	
NATO A _____ IL _____	
RESIDENTE A _____ IN VIA _____	
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
<i>Parte da compilare qualora operino più assistenti alla balneazione</i>	
<b>2_ NOME E COGNOME</b> _____	
NATO A _____ IL _____	
RESIDENTE A _____ IN VIA _____	
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
<b>3_ NOME E COGNOME</b> _____	
NATO A _____ IL _____	
RESIDENTE A _____ IN VIA _____	
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
LA PRESENTE COMUNICAZIONE SEGUE QUELLA GIÀ EFFETTUATA IN DATA ____ (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI)	
DATA DI COMPILAZIONE _____	FIRMA _____







**ATTENZIONE!**

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO



**WARNING!**

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE



**ACHTUNG!**

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE



**ATTENTION!**

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE



**¡ATENCIÓN!**

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE



**ATENȚIE!**

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE



**انتبه!**

الاستحمام يست أمنة لعدم وجود خدمة الإنقاذ

LOGO  
COMUNE








**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA**

**TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE**

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento

	<b>Numero Blu Emergenza in Mare</b>	<b>1530</b> CHIAMATA GRATUITA
Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE)		112
Centrale Operativa Vigili del Fuoco		115
Lazio Emergenza Sanitaria		118
Ufficio circondariale marittimo di Terracina		0773.720060-1
Ufficio locale marittimo di San Felice Circeo		0773.548072
Delegazione di spiaggia di Sabaudia		0773.515802
Ospedale di Terracina - <i>centralino</i>		0773.7081
<b>Ente Sanitario con Camera Iperbarica - <i>centralino</i>:</b> Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina (ICOT)		0773.6511

**ATTENZIONE - CAUTION - ACHTUNG - ATTENTION**

**SPIAGGIA NON SORVEGLIATA  
 UNGUARDED BEACH  
 UNBEWACHTER STRAND  
 PLAGE NON SURVEILLIÉE**



**ORARIO**  
 09.30 - 19:00



**CORRENTI FORTI  
 E ONDE**  
 STRONG CURRENTS  
 AND WAVES  
 STARKE STROMBINGEN  
 UND WELLEN



**BALNEAZIONE  
 PERICOLOSA**  
 DANGÉROUX SWIMMING  
 GEFÄHRLICHES BADEN  
 BAIGNADE DANGEREUSE



**PRESENZA DI  
 SCOGLI**  
 PRESENCE OF ROCKS  
 STEINE LO MAFSES  
 PRESENCE DE ROCHERS

**SISTEMA DI BANDIERE - FLAG SYSTEM  
 FLAGGENSYSTEM - SYSTÈME DE DRAPEAUX**



**VERDE**

ASSISTENZA ATTIVA,  
 CONDIZIONI  
 FAVOREVOLI  
 ASSISTANCE ACTIVE,  
 FAVOURABLE  
 CONDITIONS  
 AKTIVER DIENST,  
 GUNSTIGE VERHÄLTNISSE



**GIALLA**

ASSISTENZA ATTIVA,  
 CONDIZIONI  
 POTENZIALMENTE  
 RISCHIOSE  
 AKTIVER DIENST,  
 MÖGLICHERWEISE  
 RISIKOVOLLE  
 VERHÄLTNISSE  
 ASSISTANCE ACTIVE,  
 CONDITIONS  
 POTENTIAL  
 DANGEROUS



**ROSSA**

BALNEAZIONE  
 SCONSIGLIATA  
 O PERICOLOSA  
 BATHING NOT ADVISED  
 OR DANGEROUS  
 BADEN IST NICHT  
 EMPFOHLEN  
 ODER GEFAHRLICH

# SPIAGGIA SICURA

## SAFE BEACH

**SERVIZIO DI SALVATAGGIO**  
LIFEGUARD SERVICE

**ORARIO**  
OPERATING TIME



**PERICOLI POTENZIALI**  
POTENTIAL HAZARDS

10:00 – 18:00



**Correnti pericolose**  
*Dangerous currents*



**Fondale irregolare**  
*Uneven seabed*



**Meduse**  
*Jellyfish*



**Onde di risacca**  
*High surf*

**BANDIERE DI BALNEAZIONE**  
BATHING FLAGS



**Balneazione sicura**  
*Safe bathing*



**Balneazione pericolosa**  
*Hazardous bathing*



**Balneazione vietata**  
*No bathing*